

REGOLAMENTO

**PER L'USO DEI LOCALI COMUNALI
DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE
RICREATIVE CULTURALI**

ART. 1
(OGGETTO)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione ed utilizzo dei locali e delle strutture comunali destinate ad attività sportive e ricreativo- culturali.
2. Sono destinati ad attività sportive tutte le strutture comunali costruite e/o adibite alla pratica sportiva amatoriale e competitiva (bocciodromo, campo calcio, campo tennis, pista fondo, palestra e quante altre da realizzare), compresi i locali di supporto e accessori ed eventuali relative attrezzature ed impianti.
3. Sono destinati ad attività ricreativo- culturali i locali e le strutture adibiti internamente od esternamente, al coperto od all'aperto, a luogo di incontro per dibattiti, convegni, spettacoli, concerti, manifestazioni ricreative o culturali in genere (sala consiliare, sala polivalente Confraternita, Centro incontri museo, palco Piazza de l'Ala e quanti altri da realizzare), compresi eventuali locali di supporto ed accessori e relative attrezzature ed impianti.
4. L'utilizzo tra gli impianti sportivi della palestra scuola media si intende al di fuori delle normale attività scolastica e previa autorizzazione del competente Istituto Scolastico.

ART. 2
(GESTIONE)

1. I locali e le strutture di cui al precedente art. 1 possono essere gestiti:
 - a) in economia diretta dal Comune;
 - b) tramite concessione parziale o totale ad Enti e/o Associazioni legalmente riconosciute o affiliate ad Associazioni giuridicamente riconosciute, operanti sul territorio del Comune ed aventi finalità promozionali senza scopo di lucro nei campi della cultura, del tempo libero, dello sport, nonché finalità assistenziali, rivolte a tutta la popolazione;
 - c) tramite procedura ad evidenza pubblica ad Associazioni, Società o Ditte private operanti in tali settori di attività ed in possesso dei requisiti di Legge per l'assunzione di pubblici servizi.
2. Le concessioni di cui alla lett. b) del precedente comma possono essere previste senza costi per il Concessionario, salvo l'assunzione in carico delle spese di ordinaria manutenzione e gestione.
3. Le modalità ed il canone a base di gara per l'aggiudicazione di tali locali e strutture ai sensi del precedente comma 1 lett. c) vengono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 3
(TARIFFE)

1. L'utilizzazione dei locali di cui al precedente art. 1 è soggetta al pagamento di tariffe orarie stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Sono esentati da tali contribuzioni oltre alle deroghe previste del precedente art. 2, i Gruppi e le Associazioni Sportive e culturali aventi sede ed attività in Vernante, qualora non operino per fini di lucro.
3. L'utilizzo dei locali ex Confraternita, programmato dall'estate 2004, sarà oggetto di specifica e dettagliata definizione di tariffe da parte della Giunta Comunale, tenendo conto del particolare pregio artistico dell'immobile e dell'esclusività degli usi cui possa essere adibito; alla Parrocchia di San Nicolao in Vernante proprietaria dell'immobile è consentito l'utilizzo gratuito della struttura per proprie attività senza scopo di lucro in base ad un apposito programma o con i termini di preavviso stabiliti nell' apposito contratto di concessione in comodato d'uso al Comune.
4. L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esonerare, tramite provvedimento della Giunta Comunale, dal pagamento gruppi o privati qualora l'utilizzo dei locali sia relativo a manifestazioni organizzate su richiesta o patrocinio del Comune per fini sociali pubblici o scopi istituzionali; per le stesse motivazioni potrà essere previsto un utilizzo gratuito estivo da parte dei giovani del paese di età inferiore a 15 anni del campo di calcio in località Giardini Pubblici, da concordare con l'eventuale concessionario dell'impianto.
5. La sala consiliare di Vernante durante il periodo di legge delle campagne di propaganda elettorale viene concessa gratuitamente in uso ai partiti e alle liste politiche partecipanti ai relativi referendum ed elezioni.
6. Nel caso di concessione ed affidamento in gestione delle strutture in oggetto ai sensi del precedente art. 2 comma 1 lettere b) e c), le eventuali tariffe applicate dai concessionari ed affidatari all'utilizzo degli impianti e strutture concessi in gestione dovranno essere annualmente concordate con il Comune ed approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di scadenza di deliberazione del Bilancio.

ART. 4 (UTILIZZO)

1. Gli Enti, le Associazioni, le Ditte, i gruppi ed i privati interessati ad usufruire dei locali e delle strutture in oggetto devono presentare domanda firmata dal Presidente o legale Rappresentante all'Amministrazione Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno per utilizzo annuale ed entro 30 giorni dal periodo richiesto per utilizzi saltuari compatibilmente con la programmazione annuale già definita..
2. Nella domanda dovranno essere indicati:
 - a- la ragione sociale, lo Statuto dell'Ente o dell'Associazione richiedente;
 - b- il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere;
 - c- il calendario dei giorni e degli orari interessati da tali attività;
 - d- il nome di un responsabile al quale verranno consegnate le chiavi;

- e- l'impegno ad utilizzare i locali con correttezza ed al risarcimento di eventuali danni arrecati;
 - f- una dichiarazione in base alla quale l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni o qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni diretti o indiretti che dovessero coinvolgere gli utilizzatori nella pratica dei relativi sport.
3. Ogni successiva variazione ai programmi d'utilizzo presentati ed acconsentiti dovrà essere comunicata dai Concessionari o fruitori al Comune e viceversa, con almeno quindici giorni di anticipo.

ART. 5 (CONCESSIONE)

1. Entro il 15 Novembre di ogni anno l'Amministrazione Comunale comunicherà agli Enti ed alle Associazioni interessate il calendario dell'utilizzo delle strutture e dei locali, stilato in base alle richieste ed alle eventuali esigenze del Comune.
2. Qualora il numero delle richieste fosse tale da rendere impossibile il loro totale accoglimento, l'Amministrazione Comunale stilerà il calendario previa consultazione dei Rappresentanti di tutti gli Enti, Società, Ditte, Associazioni interessate.
3. Le richieste verranno prese in considerazione in base all'ordine cronologico di presentazione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere i locali a seguito di verifica di compatibilità dell'attività proposta con gli scopi istituzionali dell'Ente e compatibilmente con le proprie esigenze, privilegiando le attività rivolte ad anziani e ragazzi in età scolare.
5. Per ogni concessione in uso dei locali e strutture in oggetto di durata superiore a trenta giorni dovrà essere stipulata tra il Comune ed il concessionario apposita convenzione che rispetti le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

ART. 6 (SPESE DI GESTIONE)

1. Tra le spese di gestione può essere concesso l'uso dell'energia elettrica a titolo gratuito, unicamente a scopo di illuminazione pubblica. Può altresì essere concesso il consumo di energia ad altri scopi (riscaldamento, altro) per motivi di estrema necessità ed urgenza e previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Tutte le altre spese di gestione sono a carico dei Concessionari ed affidatari in particolare;
 - a) la pulizia dei locali;
 - b) le spese di riscaldamento ed energia elettrica escluse quelle per l'illuminazione pubblica della struttura;
 - c) le spese telefoniche e per i servizi informatici e telematici vari;
 - d) le spese di gestione delle attrezzature ed impianti concessi ed affidati in gestione con le relative strutture.

3. Il Comune ha già provveduto alla stipula di propria assicurazione, per responsabilità civile verso terzi degli immobili e contro i danni causati da incendi, fulmini o scoppi.
4. Gli Enti e le Associazioni titolari di concessione e le Società affidatarie dovranno provvedere all'assicurazione per i danni che possono derivare a terzi nel corso dello svolgimento della loro attività.

ART. 7

(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)

1. La manutenzione ordinaria dei locali, delle eventuali relative attrezzature e degli impianti accessori (elettrico, di riscaldamento ecc..) di proprietà comunale sarà a totale carico dei concessionari ed affidatari i quali dovranno garantirne in ogni momento la perfetta agibilità e funzionalità. I presidenti o Legali Rappresentanti di Enti ed Associazioni, i firmatari di richieste i quali siano stati autorizzati all'utilizzo delle strutture saranno ritenuti responsabili in prima persona di eventuali danni constatati a seguito di ispezioni effettuate da Amministratori e Personale comunale.
2. Potranno essere utilizzate strutture mobili necessarie allo svolgimento delle attività purchè ne sia possibile la rimozione ogni qualvolta se ne riveli la necessità; tali strutture comunque dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo dei locali.
3. Sarà in carico del Comune il controllo, la verifica e l'eventuale adeguamento dei locali alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, prevenzione degli incendi ecc. per le attività previste all'interno delle strutture.

ART. 8

(GARANZIE)

1. Al momento della concessione ed affidamento in gestione dei locali e strutture le Associazioni, Enti e Società devono provvedere a presentare apposita garanzia, tramite fidejussione o deposito cauzionale, sul corretto utilizzo degli stessi, conforme al presente regolamento. Tale garanzia va definita in un valore pari a 100 Euro per il primo mese di utilizzo, incrementato di €uro 20 per ogni mese o frazione di mese che si aggiunge e deve essere costantemente mantenuta nell'intero importo sino al termine dell'utilizzo. Le Associazioni, Società ecc. concessionarie devono provvedere al completo reintegro dell'importo garantito nel termine di 15 giorni ogni qual volta il Comune debba motivatamente ricorrere alla sua liquidazione, in caso contrario il Comune potrà revocare immediatamente la concessione o l'affidamento dei locali e strutture.

ART. 9

(RICONSEGNA DEI LOCALI)

1. Al termine di ogni periodo di utilizzo, anche nel caso di manifestazioni occasionali, i locali e le strutture dovranno essere riconsegnati in perfetta integrità ed efficienza.
2. In caso di danni arrecati alle parti comuni degli immobili, le eventuali riparazioni verranno addebitate all'Ente, Associazioni, Società, ecc. responsabile, oppure, in caso non sia possibile accertare la responsabilità, l'onere verrà suddiviso in parti uguali tra tutti gli usufruttori.

ART. 10
(LIMITAZIONI E REVOCHE)

1. L'amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la possibilità di limitare o di revocare totalmente la concessione o affidamento delle strutture, con preavviso scritto di trenta giorni, a seguito di:
 - a) eventuali nuove necessità emergenti nella programmazione dell'attività del Comune;
 - b) utilizzo non consono alle presenti norme regolamentari;
 - c) morosità nel pagamento del canone mensile di affidamento in gestione superiore a due mensilità;
2. La revoca ha effetto immediato a seguito di:
 - a) utilizzo non consono agli Statuti degli Enti ed Associazioni senza scopo di lucro;
 - b) illeciti commessi durante l'utilizzo;
 - c) sub- concessione dei locali ed attrezzature ed altri enti, Associazioni, Società ecc.. senza preventiva autorizzazione del Comune;
 - d) mancato reintegro della garanzia di cui al precedente articolo 8.
3. In occasione di manifestazioni comunali di particolare interesse pubblico qualora se ne ravvisi la necessità con preavviso di 10 giorni potrà essere richiesto agli Enti, Associazioni, Società ecc., di mettere a disposizione i locali in concessione per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, salvo rimborso delle relative spese di gestione sostenute.

ART. 11
(CONTROVERSIE)

Per ogni controversia che debba insorgere tra il Comune ed Enti, Associazioni, Società ecc., titolari di concessione sarà competente il Foro di Cuneo, salva la competenza per Legge del Giudice di Pace territoriale.

ART. 12
(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 13
(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua doppia pubblicazione prevista dallo Statuto Comunale.

REGOLAMENTO USO LOCALI ATT.SPORTIVE.RICREATIVE-CULTURALI.2003.DOC